

Il trattamento. La fungibilità prevista nei contratti aziendali o territoriali

Benefit scambiati con la produttività

OLTRE IL PLAFOND

Possibile trasformare in premio anche le somme versate alle Casse sanitarie e ai fondi di previdenza complementare

■ Una delle più rilevanti novità introdotte la legge di Stabilità 2016, ha riguardato la possibilità per il dipendente di sostituire in tutto o in parte le erogazioni collegate alla produttività con beni e servizi detassati. Una possibilità sulla cui legittimità nel passato, in assenza di specifiche disposizioni normative, era emerso più di qualche dubbio interpretativo e sulla quale anche l'Amministrazione finanziaria in alcuni interpellanti non pubblicati aveva espresso un orientamento restrittivo.

Proprio il mutato assetto normativo operato dalla legge 208/2005, introducendo la facoltà di scambio, ha reso i premi di produttività e il welfare aziendale argomenti strettamente correlati tra loro, al punto da far coniare l'espressione di "welfare sostitutivo". Le disposizioni prevedono in particolare che dal 2016, le somme e i valori di cui all'articolo 51, comma 2 e comma 3 ultimo periodo del Tuir - generalmente ricompresi nei piani di welfare aziendale - non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi legati alla produttività e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

La fungibilità tra erogazioni premiali e benefit agevolati deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali; l'applicazione del regime di favore in esame, pertanto, è sottratto alla libera disposizione delle parti essendo subordinato alla condizione che sia la contrattazione collettiva di secondo livello ad accordare al dipendente la facoltà di scegliere se ricevere i premi in denaro o in beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir.

La certificazione unica 2017 registra le modifiche normative in tema di welfare sostitutivo destinando specifiche caselle all'interno della nuova sezione sulla detassazione dei premi di produttività, denominata «Somme erogate per premi di risultato». In particolare, sono specificatamente dedicati all'indicazione di tali somme e valori percepiti in sostituzione del premio, le caselle 573 e 579. Queste ultime, difatti, devono essere compilate al fine di riportare l'ammontare del premio di risultato che il sostituto ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit. Con riferimento alla certificazione unica ordinaria, inoltre, in relazione a tale fattispecie, risulta necessario indicare anche eventuali benefit erogati in sostituzione, nel corso dell'anno d'imposta oggetto di certificazione, dal precedente sostituto d'imposta.

Tra le novità portate in dote dalla legge di Stabilità 2017 in materia di welfare aziendale si segnala l'estensione della possibilità di sostituzione anche ai benefit (prima esclusi) previsti all'articolo 51, comma 4 del Tuir (si tratta degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori concessi in uso promiscuo, dei prestiti, dei fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato e dei servizi di trasporto ferroviario).

Inoltre, sempre nell'ambito della facoltà di scambio è stata prevista l'esclusione da Irpef per i contributi versati alle casse di assistenza sanitaria e alla previdenza complementare anche in caso di superamento delle soglie di esenzione previste dalle specifiche disposizioni contenute nell'articolo 51; analogamente anche il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del Tuir ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività, anche se eccedente il limite di 2.065,83 euro annui ed indipendentemente dalle condizioni stabilite dalla stessa lettera g), non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, né è soggetto all'imposta sostitutiva del 10 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

